



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE

DELLE PENSIONI

Nella persona del Cons. Daniela Alberghini, ha pronunciato all’udienza del 11 luglio 2024, con l’assistenza del Segretario, sig.ra Nicoletta Niero la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32008** del registro di Segreteria promosso da **C. P., OMISSIS**, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfonso Colletti (CLLLNS81R11H269H) del Foro di Sciacca, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Viale Africa n. 120, indirizzo di posta elettronica certificata: alfonso.colletti@avvsciacca.legalmail.it;

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (p.iva. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Guadagnino dell’Avvocatura Regionale Inps con sede in Santa Croce 929, Venezia, pec: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it

per

il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata, previo accertamento del diritto al riconoscimento, in corrispondenza dei periodi di lavoro non sovrapposti temporalmente tra loro, delle maggiorazioni connesse allo

status di invalido civile superiore al 74% dall'8 giugno 1993 al 28 febbraio 1997 e a quello di non vedente/ipovedente grave dal 1 marzo 1997 e fino al 30 dicembre 2023, con conseguente liquidazione del trattamento di pensione;

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati, nonché la comparsa di costituzione di INPS e gli atti tutti di causa;

SENTITI all'odierna udienza gli avv.ti Colletti per la ricorrente e Guadagnino per INPS.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 28 aprile 2024 la sig.ra P. C., già dipendente presso l'ULSS 3 Serenissima, premesso di aver presentato in data 5 dicembre 2023 domanda di pensione di anzianità/anticipata nella gestione ex INPDAP e nel fondo CPDEL, ne ha contestato il rigetto, comunicato da INPS con il provvedimento Protocollo INPS. OMISSIS del 9 febbraio 2024, per difetto del requisito dell'anzianità contributiva.

Lamenta la ricorrente che INPS avrebbe male interpretato l'art. 2 della legge n. 120/1991, in combinato disposto con l'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 così come modificato dall'art. 1, comma 209, della legge n. 232/2016.

La ricorrente, infatti, è affetta da grave ipovisione, refertata nel verbale di revisione dell'invalidità civile del 1997: INPS avrebbe erroneamente ricondotto tale infermità alla condizione generica di "invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 75%" ex D.lgs 503/1992, art. 1, comma 8, senza operare il necessario distinguo tra gli invalidi civili *tout court* e la platea dei non vedenti/privi della vista

a cui appartengono, appunto, gli ipovedenti gravi ex art. 4, legge n.

138/2001, riservatari di un regime previdenziale di maggior favore, ex

art. 1, comma 6, dello stesso D.lgs.

L'applicazione di detto regime ai periodi di lavoro non sovrapposti

temporalmente tra loro avrebbe consentito alla ricorrente di maturare, al

30.12.2023, un'anzianità contributiva di 44 anni, 11 mesi e 11 giorni e,

quindi, di maturare il diritto alla pensione. Per tale motivo la ricorrente

aveva presentato le proprie dimissioni dal posto di lavoro a far data dal

30.12.2023 e, per effetto del diniego, si era ritrovata priva di qualunque

fonte di reddito.

Chiedeva, quindi, l'accertamento del diritto e la conseguente liquidazione

del trattamento pensionistico a far data dal 30.12.2023, oltre alla

condanna alla rifusione delle spese legali e di quelle sostenute per la

predisposizione del ricorso in favore del difensore antistatario.

In accoglimento dell'istanza di anticipazione dell'udienza, con decreto in

data 30 aprile 2024 veniva fissata l'udienza del 11 luglio 2024 per la

trattazione del giudizio.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati ad INPS

in data 30 aprile 2024.

In data 5 giugno 2024 la ricorrente produceva nota non autorizzata con

la quale provvedeva al deposito dei documenti con i quali INPS aveva, in

data 14 maggio 2024, accolto la domanda di pensione e liquidato il

relativo trattamento, posto in pagamento da giugno 2024, oltre al

pagamento dei ratei maturati dal 1.1.2024.

In data 26 giugno 2024 si costituiva in giudizio INPS, rappresentando

che, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta dalla odierna ricorrente in data 14 febbraio 2024, aveva riconosciuto e liquidato la pensione provvedendo anche ai relativi pagamenti. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese.

All'odierna udienza anche il difensore della ricorrente chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna di INPS alle spese stante la virtuale soccombenza.

La difesa di INPS preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente in data 5 giugno 2024, in subordine chiedendo termine per esame e controdeduzioni. Nel merito confermava la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

All'esito della discussione il giudizio veniva trattenuto in decisione.

Alla luce della concorde richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere il Giudicante ritiene assorbita l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale: infatti, *"si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia*

del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.”. (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757, che richiama Cass. civ. n.19845/2019.).

Quanto alla regolazione delle spese del giudizio ritiene il Giudicante che sussistano motivi per l'integrale compensazione, tenuto conto che INPS ha emesso il provvedimento di riconoscimento della pensione in data 14 maggio 2024 in via di autotutela a seguito di una, peraltro del tutto irrituale, istanza di riesame/ricorso proposta dalla odierna ricorrente in data 14 febbraio 2024 (nelle forme della mera comunicazione) e, quindi, entro il termine regolamentare (INPS: del. n. 8/23) per il suo esame, nelle more del quale è stato presentato l'odierno ricorso.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **32008** del Registro di Segreteria promosso da **C. P.** contro INPS, ogni diversa domanda od eccezione respinta

Dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

	6	
	Così deciso in Venezia, all'udienza del 11 luglio 2024.	
	Il Giudice Monocratico	
	Cons. Daniela Alberghini	
	(firmato digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30 giugno 2003, n. 196	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma	
	3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, dei	
	danti causa e degli aventi causa.	
	Il Giudice	
	Cons. Daniela Alberghini	
	(firmato digitalmente)	
	Depositato in Segreteria il 23 luglio 2024	
	Il Funzionario Preposto	
	(firmato digitalmente)	
	Nadia Tonolo	
	In esecuzione del provvedimento del Giudice a sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e se esistenti del dante causa e degli aventi causa. Venezia, 23/07/2024	
	IL FUNZIONARIO PREPOSTO f.to digitalmente Nadia Tonolo	